DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 124/2007

OGGETTO: Procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali. Modifica della deliberazione n. 280/2001 del Consiglio nazionale di Amministrazione.

L'anno duemilasette addì 19 del mese di ottobre alle ore 11.45 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in ROMA, Piazza Cavour, n.25, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

	Presente
MELILLI Dott. Fabio Presidente	SI
• VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana Vicepresidente	SI
• ANNIBALI Dott. Alessandro Consigliere	NO
• DANZI' Dott.ssa Maria Angela Consigliere	NO
• GUERRA Avv. Mauro Consigliere	SI
 NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida Consigliere 	SI
• PAOLINI Dott. Carlo Consigliere	NO
RUFFINO Dott.ssa Daniela Consigliere	SI
• SORO Avv. Francesco Consigliere	SI

Presiede la seduta il Presidente, Dott. Fabio Melilli.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini,** che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 124 DEL 19 OTTOBRE 2007

Oggetto: Procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali. Modifica della deliberazione n. 280/2001 del Consiglio nazionale di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione n. 280 del 6 settembre 2001 con la quale questo Consiglio di Amministrazione ha disciplinato i criteri per la riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali;

CONSIDERATO che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ha imposto, tra gli altri, il divieto di assunzione di segretari comunali e provinciali per tutto il triennio 2005-2007;

RICHIAMATO l'art. 55 del vigente CCNL di categoria, ai sensi del quale "Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostruzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [...] la ricostruzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo.";

RAVVISATA l'opportunità di modificare la deliberazione n. 280/2001, al fine di procedere ad uno snellimento delle procedure relative alla riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni, ovvero per mobilità presso altre pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, per i fini di cui sopra, che il segretario nuovamente iscritto all'albo possa assumere servizio anche oltre il termine di 120 giorni, previsto dalla deliberazione n. 280/2001;

RITENUTO, altresì, che possa essere concessa anche ai segretari riammessi, e senza alcun limite temporale, la facoltà di ricorrere agli istituti del comando, della mobilità volontaria e dell'aspettativa ex art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

RIBADITA, infine, la necessità che la riammissione debba essere subordinata alla disponibilità del contingente delle sezioni regionali dell'Agenzia;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- La procedura finalizzata ad ottenere la riammissione in servizio di cui alla deliberazione n. 280/2001 è modificata secondo le modalità stabilite ai seguenti punti.
- Gli ex segretari comunali e provinciali che intendono presentare istanza di riammissione ai sensi dell'art. 55 del vigente CCNL di categoria, devono allegare la seguente documentazione:
 - a) copia dello stato matricolare;
 - certificati di residenza e godimento dei diritti politici (eventualmente cumulabili, e, in ogni caso, sostituibili con apposita autocertificazione);
 - per i segretari trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, stato di servizio attuale, con specificazione della qualifica posseduta;
 - d) per i segretari collocati a riposo, copia del relativo provvedimento;
 - e) dichiarazione di gradimento da parte di un sindaco (individuazione subordinata) appartenente ad una delle sezioni regionali prescelte, ovvero da parte del presidente di una provincia.
- 3. Le istanze di riammissione devono essere inderogabilmente formulate entro cinque anni dall'assunzione in servizio conseguente alla procedura di trasferimento per mobilità volontaria presso un'altra pubblica amministrazione, ovvero dalla fuoriuscita dall'albo.
- 4. I segretari riammessi e iscritti presso i singoli albi regionali devono prendere servizio presso l'ente che ha espresso il gradimento, ovvero presso altro ente che individui successivamente il segretario riammesso.

- 5. L'ente che esprime il gradimento (ovvero l'ente individuante, secondo quanto riportato al punto 4.) deve essere di classe compatibile con la fascia professionale di appartenenza del segretario riammesso.
- 6. Le istanze di riammissione in servizio vanno indirizzate esclusivamente all'Agenzia nazionale, che le istruisce previa presentazione della documentazione di cui al punto 2, nonché di ogni altra dichiarazione ritenuta utile al buon esito delle istanze stesse.
- 7. Il giudizio del Consiglio nazionale di Amministrazione tiene conto sia dei requisiti dell'istante, così come emergono dalla documentazione prodotta, sia delle esigenze legate all'attività della sede centrale e delle Sezioni Regionali, avuto riguardo al contingente di quest'ultime, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile.
- 8. Le istanze saranno istruite e decise in base all'ordine cronologico di presentazione, e, soprattutto, in base alla priorità temporale nella produzione della documentazione occorrente, salve, comunque, le inderogabili esigenze di servizio dell'Agenzia.
- 9. Il richiedente, ove l'istanza sia accolta, viene iscritto nella fascia professionale corrispondente alla qualifica e all'anzianità di servizio posseduta al momento della cessazione dal servizio in qualità di segretario, e viene assegnato all'albo regionale prescelto, ovvero, eventualmente, all'Agenzia nazionale o alle sezioni regionali per le esigenze di queste ultime.
- 10. La presente deliberazione sarà inviata alle OO.SS. di categoria ai sensi dell'art. 7 del CCNL sottoscritto il 16 maggio 2001 che potranno attivare, nei cinque giorni successivi, la procedura di concertazione. Diversamente la presente deliberazione è esecutiva fin dalla data della sua adozione.
- 11. Îl Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
per il funzionamento del Consiglio di amminis dell'albo dei segretari comunali e provincia luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sei mediante affissione all'albo delle pubblicazion	
mediante inserimento nel sito internet dell'age	nzia per giorni dal
IL SEGRETARIO	IL RESPONSABILE DELLA
	PUBBLICAZIONE